



COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

246 / 2019

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: SERVIZIO LEGALE EX ART. 17 COMMA 1, LETT. D), PUNTO 2, DEL D.LGS. 50/2016. CONFERIMENTO INCARICO PER IL RILASCIO DI UNITÀ ABITATIVA.

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di maggio

negli uffici del Comune siti in Viale Vittoria, 14 Alpignano.

OGGETTO: UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO LEGALE EX ART. 17 COMMA 1, LETT. D), PUNTO 2, DEL D.LGS. 50/2016.
CONFERIMENTO INCARICO PER IL RILASCIO DI UNITÀ ABITATIVA.

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamato l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 a mente del quale: *1. Le disposizioni del presente Codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (omissis) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: (omissis) 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1) o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;*

Preso atto che, pertanto, ai sensi della predetta disposizione normativa vengono qualificati come "appalti di servizi" la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato sia in un arbitrato o conciliazione, sia nei tradizionali procedimenti giudiziari innanzi alle giurisdizioni nazionali ed internazionali e le pedepedeutiche ed afferenti consulenze, di cui al punto n. 2, lettera d), comma 1;

Richiamate le Linee guida n. 12 dell'ANAC in materia di affidamento di servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 che indica che tale fattispecie ricorre, ad esempio, *"allorquando l'amministrazione abbia necessità di un parere legale preventivo volto ad acquisire elementi necessari a valutare la possibilità di tutela di una propria posizione giuridica soggettiva attraverso la promozione di uno dei procedimenti di cui al n. 1 della lettera d) dell'art. 17"*;

Ciò premesso,

Richiamato il vigente Regolamento degli Interventi per il Disagio e l'Emergenza Abitativa del Comune di Alpignano e il "Progetto LocAgev", approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 26 del 19.05.2005 che, all'articolo 5.1, prevede per il Comune la possibilità di stipulare contratti di diritto privato al fine di reperire abitazioni per soggetti da essa individuati, contratti disciplinati dalla legge n. 392/1978;

Richiamata la determinazione del direttore dell'Area Territorio n. 618 in data 20/11/2008 avente per oggetto: *Ufficio Politiche abitative. Comparto privato: locazione abitativa agevolata. Via Mazzini 98 Alpignano – Proprietario: Lamanuzzi Maria Giuseppe - Impegno e liquidazione della spesa* - e il relativo il contratto Repertorio n. 4074 in data 30/01/2009 di locazione dell'immobile;

Considerato che l'unità immobiliare suddetta veniva assegnata a un nucleo familiare per risolvere una particolare situazione socio-abitativa senza stipulare un contratto di sub locazione;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 123 del 25/05/2010 con cui si stabiliva di rescindere tutti i contratti LOC.AGEV. di tipologia assistita e n. 21 del 28/06/2011 con cui si stabiliva di risolvere anticipatamente i contratti LOC.AGEV.;

Rilevato che, di conseguenza, si invitava il sub-conduttore, a presentare domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale disponibili nel Comune di Alpignano e nei Comuni appartenenti all'ambito territoriale n. 4 ai sensi della L.R. n. 3/2010 e ss.mm.i., e che lo stesso non partecipava al bando, precludendosi in tal modo l'accesso all'edilizia sociale;

Constatato che sono state notificate al sub-conduttore numerose diffide per il rilascio dei locali occupati, tutte infruttuose;

Ritenuto pertanto necessario affidare un incarico legale per lo studio e l'assistenza stragiudiziale per la gestione del pre-contenzioso, incarico rientrante nei servizi legali di cui al D.Lgs n. 50/2016, non qualificabile come incarico di consulenza ex art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001 e come tale non soggetto al limite di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010;

Atteso che la prestazione del servizio legale suddetto richiede un'attività di studio comportante competenze legali di diritto amministrativo e di diritto civile e che il Comune di Alpignano non ha un proprio ufficio legale né figure professionali competenti allo svolgimento di tale compito;

Atteso che l'area Servizi alla Persona ha richiesto due preventivi di spesa per l'attività di studio, assistenza legale ed eventuale costituzione in giudizio;

Ritenuto il preventivo di spesa trasmesso dall'avvocato Matteo Giacolono - ammontante a complessivi € 2.392,00 (comprensivo di spese generali e CPA) per le attività di diffida stragiudiziale, consulenza e assistenza alla stesura di atti amministrativi ed eventuali disdette, conferenze di trattazione con il cliente e le controparti nonché, in caso di insuccesso dell'attività stragiudiziale di rappresentanza, e difesa in giudizio - il più vantaggioso per l'ente;

Precisato che in caso di costituzione in giudizio il suddetto importo dovrà essere integrato di ulteriori € 264,00 (€ 27,00 per diritti di segreteria per l'introduzione della causa ed € 237,00 per contributo unificato) che saranno impegnati con successiva determinazione, così come sarà successivamente impegnata la spesa per l'eventuale fase di esecuzione coattiva per il rilascio dell'immobile;

Dato atto di aver acquisito il curriculum e la dichiarazione di insussistenza di causa di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 e non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm.i.;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.i. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché la regolarità dei versamenti contributivi;

Dato atto dell'esigibilità della prestazione entro il 31/12/2019;

Visto il TUEL D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità vigente;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2018 di approvazione del bilancio triennale 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2019 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2019/2021;

Visti i Decreti del Sindaco:

- n. 4 del 3/04/2017, con il quale si è provveduto ad assegnare al Segretario Generale l'Ufficio Segreteria Generale e contratti, Segreteria del Sindaco e degli organi politici per il periodo 1/04/2017 – 31/12/2017;

- n. 21 del 29/12/2017, con il quale si è provveduto a prorogare, sino all'adozione di nuovo decreto, l'assegnazione al Segretario Generale l'Ufficio Segreteria Generale e contratti, Segreteria del Sindaco e degli organi politici;
- n. 2/2019 del 17/01/2019, con il quale, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018, vengono proseguiti, sino alla data del 20/05/2019, i vigenti incarichi di P.O.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al Segretario Generale, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera d) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 in data 18/08/2000 e ss.mm.i.;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di affidare l'incarico oggetto del presente provvedimento all'avvocato Matteo Giacolono - con studio in via Principi d'Acaja n.20 - Torino la spesa complessiva di € 2.392,00 (spese generali e CPA incluse) relativa all'incarico di assistenza legale e rappresentanza e difesa in giudizio, come dettagliatamente descritte in premessa, fatta salva l'assunzione di successiva integrazione dell'impegno di spesa per la costituzione in giudizio e la eventuale fase coattiva per il recupero dell'immobile.
- 2) Di impegnare a favore dell'Avvocato Matteo Giacolono, con studio in via Principi d'Acaja n.20 - Torino - la spesa complessiva di € 2.392,00 (spese generali e CPA incluse) relativa all'incarico di assistenza legale, rappresentanza e difesa in giudizio, come dettagliatamente descritte in premessa, fatta salva l'assunzione di successiva integrazione dell'impegno di spesa per la costituzione in giudizio e la eventuale fase coattiva per il recupero dell'immobile, mediante imputazione al Capitolo 1162 "Incarichi legali e diversi" codice bilancio 1.11.1.0103 piano conti finanziario 1.03.02.11.006 del bilancio triennale 2019/2021 esercizio 2019 (Impegno 2019/688).
- 3) Di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria, reso dal Responsabile del settore finanziario.
- 4) Di agire nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.
- 5) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, in attuazione dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", come introdotto dall'art. 3, comma 1) lettera d), del decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174.

L'Istruttore
ZANDONA' Mariangela

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
Ilaria Gavaini
(data 08/05/2019)

□ PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (Art. 147 bis c.1 D.Lgs. N. 267/2000)

Alpignano, li 08/05/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
GAVAINI dott.ssa Ilaria
(firmato digitalmente)
